

Corte d'Appello Bari, Sezione 3 civile

Sentenza 6 febbraio 2020, n. 278

Integrale
Risarcimento dei danni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI BARI

Terza Sezione Civile

La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dott. Michele Ancona Presidente Relatore

Dott. Luciano Guaglione Consigliere

Dott. Michele Prencipe Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di II grado iscritta al n. r. g. 2126/2016

promossa da:

(...), con il patrocinio dell'AVV. (...), ed elettivamente domiciliato in BARI presso lo studio del difensore AVV. (...).

Appellante

contro

(...), in persona del sindaco pro tempore (...), con il patrocinio dell'AVV. (...), ed elettivamente domiciliato in BARI, presso lo studio del difensore AVV. (...).

Appellata

nonché

CONDOMINIO (...), in persona del suo amministratore p.t. rag. (...), con il patrocinio dell'Avv. (...), ed elettivamente domiciliato in BARI, presso lo studio del difensore Avv. (...)

Appellato

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato il 23 e il 27 ottobre 2004, la sig.ra (...) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, la (...) srl e il Condominio (...) al fine di sentirli dichiarare responsabili del furto subito in data 06 novembre 2003, e, per l'effetto, sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti.

In particolare, l'attrice assumeva che, il giorno 06.11.2003 tra le ore 17:45 e le 19:00 circa, mentre era in corso lo svolgimento di lavori di manutenzione del prospetto dell'edificio condominiale, ignoti si introducevano, attraverso l'impalcatura montata dall'impresa appaltatrice di costruzioni (...) s.r.l., addetta all'esecuzione delle opere deliberate dall'assemblea condominiale, all'interno del suo appartamento ubicato nell'edificio medesimo, forzando una delle finestre, e deduceva che i malviventi sottraevano contanti per la somma di Euro 1.000,00 e gioielli, dettagliatamente enumerati nell'atto di citazione, per un valore di Euro 3.000,00. Pertanto la proprietaria del cespite svaligiato conveniva in giudizio tanto il condominio, quanto l'impresa appaltatrice, onde sentirli condannare, previa declaratoria di responsabilità, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti (oltre interessi legali e risarcimento del danno da svalutazione monetaria, ovvero quell'altra maggiore o minore somma da determinarsi ex art. 1226 c.c.) in conseguenza del furto così perpetrato, con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva la (...) srl e chiedeva il rigetto della domanda per infondatezza in fatto e in diritto; invece, il Condominio di (...), rimaneva contumace.

Nel corso del giudizio veniva espletata prova testimoniale.

Con sentenza n. 2138/2016 del 15 aprile 2016, il Tribunale di Bari rigettava la domanda nei confronti di entrambi i convenuti, ritenendola infondata, in quanto non era stato provato il fatto storico né era stata fornita alcuna prova idonea a provare il danno subito dall'attrice, e compensava interamente le spese del giudizio tra le parti.

Con atto di citazione in appello notificato il 15 novembre 2016, la sig.ra (...) interponeva gravame sulla base dei seguenti motivi.

Con il primo motivo di appello, l'appellante censurava la sentenza per "errore in procedendo" per aver il Giudice di prime cure violato l'art. 167 c.p.c.

Nel dettaglio, l'appellante riteneva il fatto storico del furto provato in quanto non contentato.

Con il secondo motivo di doglianza, l'appellante impugnava la sentenza per Tenuta valutazione delle risultanze probatorie ai fini della declaratoria di responsabilità ex artt. 2043 e 2051 c.p.c..

In particolare, il Tribunale aveva ricondotto la domanda dell'attrice nell'alveo dell'art. 2043 c.c. ritenendo che non avesse assolto all'onere probatorio gravante a suo carico, ai fini della declaratoria di responsabilità ex artt. 2043 c.c. dell'impresa appaltatrice, concludendo con il rigetto della pretesa risarcitoria nei confronti di entrambi i convenuti perché il fatto storico, i danni lamentati e il nesso di causalità non erano stati provati, in quanto le prove testimoniali "generiche e contraddittorie" e non sufficiente "la semplice elencazione dei preziosi e dei contanti".

Tanto premesso, la sig.ra (...), in riforma integrale della sentenza impugnata, chiedeva l'accertamento e la declaratoria di responsabilità degli appellati e, per l'effetto, la condanna al risarcimento dei danni da patiti a seguito del furto, oltre al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

Si costituiva il Condominio e chiedeva, preliminarmente, la declaratoria di inammissibilità del gravame interposto ex art. 342 c.p.c., in subordine nel merito, il rigetto dell'appello e per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata con condanna dell'appellante alle spese di giudizio, oltre accessori di legge.

Si costituiva la (...) s.r.l. e chiedeva, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto ex art. 348 bis c.p.c., in subordine nel merito, il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado e la condanna dell'appellante alle spese del doppio grado di giudizio. All'udienza del 30.10.2019, sulle conclusioni come precisate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica.

L'appello è, ad avviso della Corte, infondato, e deve essere rigettato, con le conseguenze di legge in materia di spese, per quanto di ragione.

Preliminarmente, devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Condominio (...) in Bari ex art. 342 c.p.c. e dalla (...) s.r.l. ex art. 348 bis c.p.c.

In primo luogo, i motivi di appello sono puntualmente individuati, nonché corredati da citazioni testuali dei punti di sentenza oggetto di impugnazione. Non sono presenti, inoltre, domande nuove, ma l'attrice insiste nelle richieste risarcitorie già avanzate in primo grado; infine, l'appello non è manifestamente infondato ex art. 348 bis c.p.c., difatti i singoli motivi di doglianza meritano di essere discussi. L'art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici vizi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo

...mentano agli specifici capi della sentenza impugnata intorno ai passaggi argomentativi che la sostengono e formulando, sotto la prova qualitativa, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, si da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (Cass. n. 21556/2017). Insegna, infatti, la Suprema Corte: "Deve concludersi che l'art. 542 c.p.c., come novellato dal D.L. 85 del 2012, non esiga dall'appellante alcun "progetto alternativo di sentenza", né alcun vacuo formalismo fine a se stesso o alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa. Il novellato art. 542 c.p.c. esige invece dall'appellante la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, (punto in punto di diritto; gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione" (Cass. n. 10916/2017).

I motivi di gravame proposti dall'appellante, per la loro stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente.

In tema di furto consumato da persona introdottasi in un appartamento avvalendosi dei ponteggi installati per i lavori di manutenzione dello stabile, deve essere affermata la responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 cod.civ., dell'imprenditore che per tali lavori si avvale dei ponteggi ove, violando il principio del "neminem laedere", egli abbia collocato tali impalcature omettendo di dotarle di cautele atte ad impedirne l'uso anomalo. Anche il condominio può essere chiamato a rispondere del danno patito dal condomino sia per colpa in vigilando o in eligendo - allorché risulti che abbia omesso di sorvegliare l'operato dell'impresa appaltatrice o ne abbia scelta una manifestamente inadeguata per l'esecuzione dell'opera - oppure quando risulti che l'impresa sia stata una semplice esecutrice degli ordini del committente ed abbia agito quale "nudus minister" attuandone specifiche direttive. La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto nelle ultime pronunce di dover escludere, in linea di principio, che - in caso di furto reso possibile a causa dell'omessa adozione delle necessarie misure di sicurezza da parte dell'appaltatore - possa ravvisarsi a carico del condominio committente, ai sensi dell'art. 2051 c.c., una responsabilità oggettiva o presunta "da custodia" (Cass. n. 15176 del 20.06.2017).

Il regime probatorio dell'art. 2043 c.c. non esonera, in ogni caso, la titolare della pretesa risarcitoria dal fornire la prova del fatto storico e del nesso eziologico.

La danneggiata non ha fornito alcun elemento idoneo a provare che il furto sia avvenuto a mezzo dell'impalcatura. Errato, dunque, è l'assunto dell'appellata, secondo il quale i fatti non contestati per mero automatismo divengono provati ex art. 167 c.p.c.. Sul punto, la Cassazione, di recente, con l'ordinanza n. 87 del 04/01/2019 ha affermato che: "L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste solo per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti". Invero, affinché un fatto allegato da una parte possa considerarsi pacifico si da essere posto a base della decisione, ancorché non provato, non è sufficiente la mancata contestazione, non sussistendo nel nostro ordinamento processuale un principio che vincoli alla contestazione specifica di ogni situazione di fatto dichiarata dalla controparte, occorrendo invece che esso sia esplicitamente ammesso dalla controparte, ovvero che questa pur non contestandolo in modo specifico, abbia impostato il proprio sistema difensivo su circostanze o argomentazioni logicamente incompatibili con il suo disconoscimento (Cass. 5699 del 1999; Cass. n. 12274 del 27.05.2009).

Contrariamente a quanto assume l'appellante, il giudice di prime cure non ha ignorato le critiche portate al compendio probatorio versato in atti, ma ha motivatamente ritenuto che l'onere probatorio non fosse stato adeguatamente assolto, non essendo le prove a supporto della domanda idonee a provare non solo l'evento dannoso ma anche il nesso eziologico tra questo e il danno concretamente subito.

Anche il danno non è provato.

Nella fattispecie la "prova" sarebbe costituita dall'elenco degli oggetti mancanti allegati alla denuncia che però - in assenza di ulteriori elementi istruttori - rappresenta solo un mero atto di parte in mancanza di ulteriori riscontri; infatti la presunzione fornita dal contenuto della denuncia non può valere a fornire adeguata prova della veridicità di quanto dichiarato.

Le prove testimoniali, come già rilevato dal Tribunale, sono "generiche e contraddittorie" e non costituiscono adeguato supporto probatorio circa il fatto che i gioielli elencati nel libello introduttivo fossero in possesso della appellante. Il marito dell'attrice, odierna appellante, sig. (...) risponde in maniera affermativa alla circostanza che avesse donato lui i gioielli della presunta refurtiva; contraddittoriamente, dall'escussione secondo teste, zio della danneggiata, sig. (...) emergeva che fosse stato lui a donare quei gioielli. A nulla rileva neanche la circostanza che il sig. (...) ritenesse che "i malfattori avevano avuto accesso, all'appartamento dell'attrice, dalla finestra del vano adibito a camera da letto - dopo aver sollevato la tapparella e forzato la finestra -, servendosi, per tanto, delle impalcature e dei ponteggi, peraltro privi di impianti di allarme, applicati allo stabile condominiale di via (...)", giacché (...) non è un teste oculare, in quanto non presente al momento del furto, come dimostra il fatto di esser venuto a conoscenza del furto in un momento successivo alla sua esecuzione.

Il danno non può essere risarcito neanche equitativamente, perché non sussiste il presupposto della impossibilità, da parte del danneggiato, di quantificarne l'entità.

L'appello, pertanto, deve essere rigettato, ed alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento in favore del Condominio in via (...) in Bari e della (...) s.r.l. delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in dispositivo.

L'appellante dovrà versare anche l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi del comma 1 quater dell'articolo 13 del testo unico

approvato con il Dpr 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1 - comma 17 - della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla sig.ra (...) con atto di citazione notificato in data 15 novembre 2016 nei confronti del Condominio (...), in persona del suo amministratore p.t. rag. (...) e della (...) s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 2138/2016 del 15 aprile 2016, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante al pagamento in favore del Condominio (...) e della (...) s.r.l. delle spese di questo grado di giudizio, che liquida, per ciascuna parte, in complessivi Euro 1.830,00 per onorari, oltre accessori come per legge;
3. Dichiara l'appellante tenuto a pagare all'Erario l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 22 gennaio 2020.

Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2020.